



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF124

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	DECRETO CRESCITA – LE PRINCIPALI MISURE DOPO LA CONVERSIONE
RIFERIMENTI	D.L. 34/2019 CONV. IN L. 58/2019, PUBB. IN G.U. N. 151 SO N. 26 DEL 29/06/2019
CIRCOLARE DEL	04/07/2019 (2° parte)

Sintesi: si prosegue con l'analisi delle principali disposizioni del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita), convertito nella L. 58/2019.

REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI IVA (art. 6)

La disposizione (introdotta in sede di conversione in legge), **interviene sul co. 935, art. 1, L. 205/2017** (legge di bilancio 2018), che ha modificato la disciplina sulle violazioni degli obblighi di dichiarazione IVA (prevista dall'art. 6 del D.lgs. 471/1997), al fine di:

- ➔ **conferire espressamente efficacia retroattiva al regime sanzionatorio più favorevole** introdotto
- ➔ in caso di **applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta** dal cedente/prestatore (es: aliquota Iva del 22% in luogo di quella agevolata del 10%).

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IVA (L. 205/2017, art. 1, c. 935)	
Sanzione specifica	L'art. 6, co. 6, del D.lgs. 471/1997 dispone che, nel caso di cui sopra: <ul style="list-style-type: none"> ✓ si applica la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000 ✓ fermo restando il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disposizione non si applica in caso di frode fiscale tra le parti.
Cassazione	La Cassazione (sent. n. 24001/2018 , nel pronunciarsi sulla questione ha affermato che la disposizione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nella parte in cui prevede resti fermo il diritto alla detrazione per il del cessionario/committente ▪ non ha efficacia retroattiva (in quanto non si verte nell'ambito di una "sanzione").

Per effetto della modifica in esame, rimane garantita la possibilità di **mantenere la detrazione** (salva la frode fiscale) anche alle **violazioni commesse prima del 1/01/2018**.

ONERI INFORMATIVI PER I CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6-bis)

L'art. 6-bis interviene sulla disposizione normativa relativa agli **oneri informativi** (art. 1, c. 73, L. 190/2014) posti a carico dei **contribuenti in regime forfetario** prevedendo che **gli stessi**:

- ➔ non comprendono **dati ed informazioni già presenti**, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle **banche dati a disposizione dell'Agenzia**
- ➔ o che **siano da comunicare o dichiarare**, dal contribuente o altri soggetti, alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli dichiarativi.

Dal prossimo anno il relativo prospetto del quadro RS andrà, pertanto, rivisitato.

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito	
	RS371		2	
	RS372		2	
	RS373		2	
Esercenti attività d'impresa				
RS374	Totale dipendenti		n. giornate retribuite	
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività		numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)			,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione			,00
Esercenti attività di lavoro autonomo				
RS379	Totale dipendenti		n. giornate retribuite	
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica			,00
RS381	Consumi			,00

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA (art. 7)

Viene introdotto un regime agevolato sui trasferimenti di immobili a imprese di costruzione/ristrutturazione che procedano ad effettuare gli interventi di risparmio energetico.

In particolare viene previsto che, **fino al 31/12/2021**:

- **imposte di registro e ipo-catastali** si applicano nella **misura fissa di € 200** ciascuna
- per i **trasferimenti di interi fabbricati** (senza distinzione se a prevalenza abitativa o meno) a favore di **imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare** che entro i **successivi 10 anni** provvedano ad effettuare:

CONDIZIONI	
Interventi sui fabbricati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente (ove consentito dalle norme urbanistiche vigenti) ▪ o interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia (art. 3 c. 1, lett. b), c) e d), Dpr 380/2001)
Finalità degli interventi	detti interventi <ul style="list-style-type: none"> ▪ devono essere conformi alla normativa antisismica ▪ e permettere il conseguimento della classe energetica "A" o "B".
Alienazione	Occorre provvedere all'alienazione degli stessi

L'**agevolazione** opera anche nei seguenti casi:

- cessione da parte di soggetti passivi Iva in esenzione da Iva ex art. 10 Dpr 633/72

Unità immobiliare	Regime ordinario		Nuovo regime agevolato	
	Imp. Reg.	Ipocatast	Imp. Reg.	Ipocatast
Abitativa	9%	fissa 50	200	200
Strumentale	fissa	3% + 1%	200	200

- qualora la successiva alienazione riguardi **fabbricati suddivisi in più unità immobiliari**, ove sia alienato **almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato**.

Regime sanzionatorio per non osservanza delle condizioni:

- ➔ se entro i 10 anni successivi al trasferimento agevolato, **non si provvede** a quanto sopra (demolizione/ricostruzione in classe energetica A o B, nonché all'alienazione degli immobili)
- ➔ **sono dovuti**:
 - oltre alle imposte di registro e ipocatastali in misura ordinaria
 - anche la sanzione del 30% e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

Inoltre, con un'altra modifica prevista in sede di conversione in legge, si chiarisce che

- **rimane ferma**, per i fabbricati destinatari del suddetto regime agevolato,
- **la previsione delle imposte ipotecarie in misura fissa** per iscrizioni e annotazioni conseguenti all'apposizione di **un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione**, in seno alle **procedure di crisi aziendale**, come **già previsto** dall'art. 333, del D.gs. 209/2005, che si riferisce a sua volta all'iscrizione di vincolo effettuata ex art. 224, co. 1, del medesimo D.lgs. 209/2005.

Nota: l'art. 224 del D.lgs. 209/2005 prevede che

- nel caso di crisi d'impresa, ove sia apposto un vincolo su beni immobili, l'IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione d'ipoteca
- a tutela dei crediti di assicurazione/riassicurazione sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione localizzati nel territorio nazionale.



ESENZIONE TASI PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA (art. 7-bis)

La disposizione in esame prevede, con decorrenza dal 1/01/2022, l'esenzione dalla TASI

- ➔ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
- ➔ fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO (art. 10)

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di prevenzione del rischio sismico, l'art. 10 (con modifica degli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013), prevede:

- ➔ la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi sopra indicati
- ➔ di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione,
 - un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento,
 - sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

INTERVENTI	CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE NEL D.L. 63/2013
EFFICIENZA ENERGETICA (art. 14, co. 3.1)	Per tali interventi viene previsto che l'interessato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ può optare, in luogo della fruizione della detrazione ▪ per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE (art. 16, co. 1-octies)	Il contributo viene rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare solo in compensazione, in 5 quote annue di pari importo, senza l'applicazione dei limiti annuali e massimo, rispettivamente, di € 250.000 (L. 244/2007) e di € 700.00 (L. 388/2000).
NEW DELLA LEGGE DI CONVERSIONE: per entrambe le tipologie di interventi viene previsto che <ul style="list-style-type: none"> ✓ il fornitore che ha effettuato gli interventi può a sua volta cedere il credito d'imposta ✓ ai propri fornitori di beni/servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta ferma l'esclusione della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari	

La disposizione si pone quale alternativa alla "cessione del credito" (non abrogata), avendo sostanzialmente lo stesso effetto per il contribuente. Al contrario per il fornitore il recupero del contributo avviene in 5 quote annue (non in 10 come per la cessione del credito), ferme restando le ulteriori disposizioni.



ATTUAZIONE: le modalità attuative delle suddette disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore, sono stabilite con Prov. dell'Agenzia. Solo da tale data si potrà procedere esercitare tale opzione.

L'altra modifica introdotta in sede di conversione è quella che consente, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione,

- ➔ ai beneficiari della detrazione per gli interventi di risparmio energetico riferiti alla installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR)
- ➔ di cedere il proprio credito ai fornitori di beni/servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

In sostanza viene introdotta anche per gli interventi di risparmio energetico previsti dall'art. 16-bis Tuir (es: pannelli fotovoltaici destinati ad uso esclusivamente domestico – RM 22/2013) di poter fruire della "cessione" del credito corrispondente alla detrazione (in questo caso la norma non fa riferimento al "contributo" da ottenere nella forma di sconto della fornitura).



Nota: anche in tal caso per il fornitore trovano applicazione le disposizioni precedenti per quanto attiene la possibilità di cedere a sua volta il proprio credito.

INCENTIVI PER I VEICOLI NON INQUINANTI (art. 10-bis)

L'art. 10-bis modifica la disciplina introdotta dalla L. 145/2018 (in particolare il co. 1057 dell'art. 1) degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, prevedendo quanto segue:

- ➔ **estensione dell'incentivo** all'acquisto di **ciclomotori e motoveicoli**, sia elettrici che ibridi, di tutte le **categorie L** a prescindere dalla potenza, ferma restando la **misura del contributo** pari al 30% e fino ad un massimo di € 3.000;
- ➔ per fruire dell'incentivo **è possibile rottamare**,
 - oltre alle categorie euro 0, 1 e 2,
 - anche un analogo **veicolo euro 3**,
 - nonché i **ciclomotori** che siano stati **dotati di targa obbligatoria**.

In particolare, il **contributo**

- per l'**acquisto** di un **ciclomotore o motoveicolo** elettrico o ibrido
- viene **riconosciuto** per tutte le **seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli** (non solo L1e ed L3e):

Categoria	DEFINIZIONE
L1e	veicoli a 2 ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h
L2e	veicoli a 3 ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h
L3e	veicoli a 2 ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h
L4e	veicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5e	veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h
L6e	quadricicli leggeri , con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino a 50 cm ³ per i motori ad accensione comandata; o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
L7e	i quadricicli , diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW

N.B.: pertanto, l'incentivo è esteso anche a tricicli a motore, motocarrozette e quadricicli a motore.



Legge di bilancio 2019 (dettato previgente del co. 1057):

Coloro che nel 2019 acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia,

- **un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e e L3e** e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing, da almeno 12 mesi)
- **è previsto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto del veicolo** Iva esclusa sino ad un massimo di € 3.000 qualora il veicolo immatricolato in Italia consegnato per la rottamazione appartenga alla categoria euro 0, 1, 2.

La **corresponsione del contributo dal venditore** all'acquirente avviene mediante **compensazione** con il **prezzo** di acquisto del **nuovo veicolo**. La **disciplina attuativa** è stata definita dal D.M. 20/03/2019.

Condizioni per fruire del contributo previste dal nuovo dettato normativo:

- la **rottamazione viene estesa**, in aggiunta ai veicoli di categoria euro 0, 1 e 2 (come già previsto dalla normativa vigente), **anche a quelli di categoria euro 3**, ovvero di un **ciclomotore** che sia stato **oggetto di targatura obbligatoria ex D.M. 2/2/2011**;
- occorre essere **proprietari/intestatari** da almeno 12 mesi dei **veicoli da rottamare**, ovvero che sia intestatario/proprietario, da almeno 12 mesi, un **familiare convivente**;
- l'accesso al contributo è possibile anche in caso di **acquisto in leasing del veicolo nuovo** ed è necessaria l'**immatricolazione in Italia** (condizione già prevista dal dettato normativo).

IMPRESE COSTRUTTRICI/IMPORTATRICI: Obblighi documentali (previsti dal co. 1062, art. 1, L. 145/2018)

Conservano fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita i seguenti **documenti da trasmettere al venditore**:

- copia della fattura di vendita e atto di acquisto;
- copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in assenza, copia dell'estratto cronologico;
- l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.



NEW: oltre al certificato di proprietà l'obbligo riguarda il **certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione**.

REALIZZO CONTROLLATO NELLO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI (art. 11-bis)

L'**art. 11-bis** estende l'applicazione del **regime di realizzo controllato** previsto dal TUIR nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento,

- anche alle **operazioni di scambio**
- che non riguardano **partecipazioni di controllo** in presenza di specifiche circostanze.

In dettaglio, la disposizione in esame introduce il **co. 2-bis all'articolo 177 TUIR**, ai sensi del quale,

- ➔ se la **società conferitaria** non acquisisce il controllo di una società (ex art. 2359, c. 1, n. 1), C.C), né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la **% di controllo**
- ➔ si applica comunque il **regime del c.d. realizzo controllato** al ricorrere delle **seguenti condizioni**:

CONDIZIONI

le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente,

- una **percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%**,
- ovvero una **partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%**,

secondo che si tratti di titoli negoziati in **mercati regolamentati o di altre partecipazioni**;

le partecipazioni sono **conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente**

Per i **conferimenti di partecipazioni detenute** in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. **holding**), le suddette percentuali:

- **si riferiscono** a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR;
- **si determinano**, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa



Nota: per l'applicazione della disciplina PEX (art. 87 del TUIR), la condizione dell'ininterrotto possesso decorre dal 1° giorno del 60° mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite, in luogo del 12°; si considerano cedute per prime le azioni/quote acquisite in data più recente.

LUCI VOTIVE NEL "COMMERCIO AL DETTAGLIO" (art. 12-bis)

L'**art. 12-bis** inserisce tra le attività qualificate come "**commercio al minuto**" a fini IVA anche le **prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri**.

A tal fine, viene aggiunto il n. 6-quater, al co. 1, art. 22, DPR 633/1972.

Nota: tali attività sono, dunque, esonerate dall'obbligo di emettere fattura, se non richiesta da parte del cliente.

Restano soggette all'obbligo di **certificazione mediante scontrino/ricevuta fiscale**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Risposta n. 4/2018: con riguardo al servizio di illuminazione elettrica con lampade votive nei cimiteri gestito direttamente dai Comuni nei confronti degli utenti, l'Ente locale è tenuto, in quanto soggetto passivo IVA, ai relativi obblighi (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione) e, quindi, anche agli adempimenti relativi all'emissione di fattura elettronica.



DECORRENZA: le norme in esame si applicano dal 1/01/2019 (quindi retroattivamente).

TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA (art. 12-ter)

L'art. 12-ter modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal D.L. 119/2018 (che ha modificato il co. 4, art. 21 del DPR 633/1972) prevedendo che **a decorrere dal 1/07/2019**

- ➔ la fattura deve essere **emessa entro 12 giorni** (non più 10)
- ➔ **dal momento dell'effettuazione dell'operazione** di cessione/prestazione.



Nota: pertanto, la fattura elettronica si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il SDI entro 12 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.

COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (art. 12-quater)

L'art. 12-quater, tramite modifica del co. 1, art. 21-bis, del D.L. 78/2010, prevede per i **contribuenti**

- ➔ la possibilità di **presentare la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione trimestrale Iva del IV trimestre**
- ➔ **con la dichiarazione annuale Iva** da presentarsi però entro il 28/02 (in luogo del 30/04) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.



Nota: tuttavia, restano fermi i seguenti termini:

- quelli ordinari di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate;
- quello del 16/09 per la comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre.

TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI E LOTTERIA SCONTRINI (art. 12-quinquies)

L'art. 12-quinquies prevede le modifiche di seguito indicate:

Riferim.	MODIFICA	CONTENUTO
D.lgs. 127/2015, art. 2, c. 6-ter	Trasmissione telematica corrispettivi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i dati dei corrispettivi giornalieri sono inviati telematicamente, dai commercianti al minuto e soggetti assimilati, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ▪ restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA; ▪ nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (dal 1/07/2019 per i soggetti con volume di affari 2018 superiore a € 400.000 e dal 1/01/2020 per gli altri soggetti), non si applicano le sanzioni previste dal co. 6 del medesimo art. 2 (che rinvia al disposto normativo di cui agli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, del D.lgs. 471/1997), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva. ▪ eliminazione della norma che consente di individuare specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi con ricevuta/scontrino.
L. 232/2016, art. 1, c. 542	Lotteria degli scontrini	<p>La modifica in esame interviene sulla norma introdotta dalla legge di bilancio 2017 con la finalità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>A tal fine, viene elevata la percentuale di aumento delle probabilità di vincita dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, e di conseguenza, per le transazioni effettuate con carta di debito/credito raddoppia la possibilità di vincita alla lotteria scontrini.</p>

TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI "ISA" (art. 12-quinquies)

L'art. 12-quinquies interviene sui **termini di versamento** per alcuni soggetti prevedendo:

- ➔ la **proroga al 30/09/2019** dei termini per i **versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA**, scadenti tra il **30/06 e il 30/09/2019**,
- ➔ per i **soggetti** nei confronti dei quali **sono stati approvati gli ISA**, a condizione che:
 - **dichiarino ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**,
 - per ciascun indice, **dal D.M. di approvazione**.



Nota: le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, in possesso dei requisiti sopra indicati.



Nota: la R.M. 64/2019 ha chiarito che il termine del 30/09/2019 per i versamenti annuali dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA trova applicazione, a prescindere dall'effettiva applicazione degli ISA, **anche nei confronti dei contribuenti minimi e forfetari e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari**.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI (art. 12-sexies)

La disposizione in esame consente la **cessione del credito IVA anche trimestrale**, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, co. 4-ter, del D.L. 70/1988.



DECORRENZA: la norma si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1/01/2020.

DICHIARAZIONI DI INTENTO (art. 12-septies)

L'art. 12-septies modifica la disciplina delle **dichiarazioni di intento** in materia di IVA prevista dal D.L. 746/1983. L'**attuazione** delle modalità operative è rinviata ad **apposito Prov. dell'Agenzia**.

In particolare, viene stabilito che, a **decorrere dal periodo d'imposta 2020**,

- ➔ l'intento di avvalersi della **facoltà di effettuare acquisti/importazioni senza Iva**
- ➔ risulti da apposita **dichiarazione**
 - **redatta** in conformità al modello approvato con Prov. dell'Agenzia;
 - **trasmessa** per via telematica all'Agenzia che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
 - può **riguardare anche più operazioni**;
 - gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione vanno **indicati nelle fatture emesse** in base ad essa o indicati **dall'importatore nella dichiarazione doganale**.



VERIFICA: per la verifica di tali indicazioni all'atto dell'importazione, l'Agenzia Entrate mette a disposizione dell'ADM la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

ASPETTI	CONTENUTO DELLE ULTERIORI MODIFICHE
Registro delle dichiarazioni d'intento (D.L. 746/83, art. 1, co. 2, abrogato)	Soppressione dell'obbligo di numerare ed annotare in apposito registro , entro i 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento, ✓ la dichiarazione di intento emessa/ricevuta e che la stessa venga redatta in duplice esemplare ✓ e che gli estremi della dichiarazione siano indicati nelle relative fatture emesse.
Regime sanzionatorio (D.lgs. 471/97, art. 7, c. 4-bis, modificato)	Viene prevista una sanzione variabile dal 100 al 200% dell'Iva (in luogo della sanzione fissa variabile tra € 250 a € 2.000) comminata al cedente/prestatore che ✓ effettua la cessioni/prestazioni ✓ senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: la disposizione applica la sanzione variabile facendo riferimento alla “effettuazione” dell’operazione; tuttavia si deve ritenere che a ciò debba poi seguire l’emissione di una fattura in non imponibilità (ovviamente non potrà essere sanzionato il contribuente che applichi l’Iva all’esportatore abituale).

Dunque:

- anche laddove l’esportatore abituale abbia ritualmente trasmesso telematicamente la dichiarazione d’intento (e, pertanto, sussistono i presupposti per applicare la non imponibilità)
- il fornitore risulterà comunque soggetto alla sanzione se non ha preventivamente effettuato riscontro telematico.

CONTABILITÀ MECCANIZZATA (art. 12-octies)

La disposizione in esame prevede che l’obbligo di stampa cartacea prevista per i registri IVA solo all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente,

- ➔ viene **esteso a tutti i registri contabili**
- ➔ aggiornati con **sistemi elettronici su qualsiasi supporto.**

NORMA VIGENTE (art. 7, co. 4-quater, D.L. 357/1994): stabilisce che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare - in difetto di trascrizione su supporti cartacei - nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 12-novies)



La disposizione in esame **consente all’Agenzia**,

- ➔ di **integrare le fatture** che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.M. 17/06/2014,
- ➔ utilizzando i **dati** indicati nelle **fatture elettroniche inviate tramite SDI.**

In particolare, viene previsto che l’Agenzia, ove rilevi che sulle **fatture elettroniche** non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo (ex art. 6, c. 2, D.M. 17/06/2014):

- possa **integrare le fatture stesse** con **procedure automatizzate**,
- già in fase di **ricezione sul SDI.**

CASI RESIDUALI: qualora non sia possibile per insufficienza dei dati integrare le fatture con l’imposta di bollo mediante le procedure automatizzate, restano applicabili le disposizioni ordinarie, previste dal DPR 642/1972, di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.

Regime sanzionatorio:

- in caso di **mancato/insufficiente/tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia**
- si applica la **sanzione del 30% del dovuto** (art. 13, co. 1, D.lgs. 471/1997).



DECORRENZA: l’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate dall’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione, si applica alle **fatture inviate dal 1/01/2020 tramite il SDI.**

Attuazione: le disposizioni attuative, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono rinviata ad apposito decreto del MEF.